



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2010, proposto da Mohiuddin Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fantacchiotti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Filippo Nicolai, n. 22;

*contro*

Ministero dell'interno;

*per la riforma*

della ordinanza sospensiva del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE I, n. 136/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'ordinanza appellata che a sua volta ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione

del provvedimento impugnato in primo grado;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito per l'appellante l'avvocato Fantacchiotti;

al ricorrente, cittadino del Bangladesh entrato minorenne in Italia, sottoposto a tutela, e aspirante, divenuto maggiorenne, a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve essere applicato l'art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale; invece, la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale, si applica ai minori "affidati" dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l'entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale;

per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, va accolta la domanda cautelare proposta in primo grado al fine del riesame, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di permesso di soggiorno, alla luce dei suesposti principi di diritto.

P.Q.M.

Accoglie l'appello cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione

del provvedimento impugnato in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 15/09/2010**

**IL SEGRETARIO**

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7220/2010) è stata trasmessa al . . . . .

. . . . .

.....

..

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n.  
642.

Roma .....

IL DIRIGENTE